RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1974

indirizzata al governo italiano in merito ad un disegno di legge recante applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 516/72, 517/72 del Consiglio e (CEE) n. 1172/72 della Commissione

(74/527/CEE)

1. La rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee ha comunicato alla Commissione, con lettera del 23 aprile 1974, il testo di un disegno di legge recante applicazione :

— del regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972 [1],

— del regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972 [2],

— del regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione, del 26 maggio 1972 [3].

Tale comunicazione costituisce una consultazione della Commissione ai sensi degli articoli 24 del regolamento (CEE) n. 516/72 e 22 del regolamento (CEE) n. 517/72.

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 1172/72, la Comunicazione costituisce, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo, l'informazione della Commissione in merito alle disposizioni che il governo italiano intende adottare in materia.

2. Prima di pronunciarsi sul disegno di legge che le è stato presentato, la Commissione tiene ad esprimere il proprio rammarico per non avere il governo italiano rispettato il termine entro il quale avrebbero dovuto essere adottate le misure d'esecuzione dei regolamenti (CEE) n. 516/72 e (CEE) n. 517/72.

Quanto al contenuto del disegno di legge, la Commissione formula la seguente raccomandazione ;

3. L'articolo 7 del disegno di legge prevede le condizioni cui è subordinata la cessione di un'autorizzazione di servizio regolare o di servizio regolare specializzato, ma omette di pronunciarsi in merito alla cessione eventuale dell'esercizio di detti servizi, eventualità prevista anche dalle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 517/72.

Di conseguenza, la Commissione raccomanda al governo italiano di colmare questa lacuna precisando le sue intenzioni riguardo all'eventuale possibilità di cessione dell'esercizio di un servizio regolare o di un servizio regolare specializzato.

4. L'articolo 11 del disegno di legge prevede, al secondo paragrafo, una sanzione pecuniaria nei confronti del titolare di un'autorizzazione di servizio a navetta che effettui il servizio in condizioni diverse da quelle previste nell'autorizzazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 517/72. La Commissione constata che la misura considerata, riferendosi al solo articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 517/72, può applicarsi unicamente ai servizi regolari e regolari specializzati. Essa raccomanda pertanto al governo italiano di modificare le disposizioni del secondo paragrafo dell'articolo 11 del disegno di legge facendo riferimento all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 516/72 per quanto riguarda i servizi a navetta e all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 517/72 per quanto riguarda i servizi regolari e regolari specializzati.

5. L'articolo 12 del disegno di legge definisce i motivi che comportano la decadenza dell'autorizzazione di servizio regolare o di servizio regolare specializzato, come pure di servizio a navetta, riferendosi alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 517/72 e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/72. La Commissione constata che, da un lato, il punto a) dell'articolo 12 riprende disposizioni sancite dai predetti regolamenti, che sono in virtù di questi stessi regolamenti direttamente applicabili negli Stati membri dal 1° gennaio 1973 e non possono essere recepite in atti normativi nazionali, e che dall'altro, le disposizioni di cui al punto b) dell'articolo 12 costituiscono una misura d'attuazione che non può essere presa in applicazione degli articoli 18 e 19 dei regolamenti comunitari summenzionati, bensì in esecuzione delle rispettive disposizioni degli articoli 22 e 24 dei regolamenti medesimi.

Di conseguenza, la Commissione raccomanda al governo italiano

— di sopprimere dal testo dell'articolo 12 del disegno di legge le disposizioni di cui al punto a), che sono la trasposizione di una disposizione comunitaria in vigore ;

— di precisare che la decadenza dell'autorizzazione nel caso di cui al punto b) viene dichiarata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 517/72 e dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 516/72.

(1) GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19.
(3) GU n. L 134 del 12. 6. 1972, pag. 1.

6. La Commissione constata che le altre disposizioni previste nel disegno di legge italiano sono conformi agli obblighi derivanti agli Stati membri in virtù dei regolamenti comunitari considerati.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI